

STATUTO

ALICENOVA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARQUINIA VT STRADA
VIC.LE DI SCORTICAGATTI 73/75
Numero REA: VT - 81691
Codice fiscale: 00827070566
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"
ALLA RACCOLTA
N. 45358

STATUTO DI COOPERATIVA

TITOLO I

SEDE, DURATA, SCOPI

ART.1

È costituita una società Cooperativa integrata di produzione, servizi, solidarietà sociale e lavoro denominata "ALICENOVA - Società Cooperativa Sociale"

ART.2

La Cooperativa ha sede legale in Tarquinia (VT), all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111 ter del R.D. 30 marzo 1942, n.318.

ART.2 BIS

La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso comune con decisione del Consiglio di Amministrazione, che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle Imprese.

Il trasferimento della sede in altro comune è di competenza dell'assemblea dei soci.

ART.2 TER

La Cooperativa su delibera del Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze tanto in Italia quanto all'Estero.

Phu Phu 1

Andrea Spina

2

ART.3

La cooperativa ha durata indeterminata. Ciascuno dei soci può recedere dalla società in qualsiasi momento

ART. 4

La Cooperativa sociale ALICENOVA non ha finalità speculativa ed ha come scopo primario quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1, L. 381/91, lettera a), sia attraverso lo svolgimento di attività produttive nelle quali realizzare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate così come previsto dall'art. 1, L. 381/91, lettera b).

Il perseguimento di entrambi gli scopi, così come previsto dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e dalla circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 08/11/1996 n. 153, qualifica la società cooperativa come "integra e polifunzionale". In particolare, le attività di tipo A e di tipo B sono tra di loro coordinate e funzionali, così come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 4105/98.

La società configura la propria organizzazione amministrativa in modo da consentire la netta separazione delle gestioni relative ai due diversi scopi di cui al primo comma del presente articolo ed alle varie attività esercitate attraverso l'istituzione di contabilità separate.

Tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, i soci lavoratori provvedono anche ad assicurare la propria continuità di occupazione lavorativa e, per quanto possibile, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, rispetto a quelle che otterrebbero sul mercato.

I criteri e le regole inerenti la disciplina dei rapporti associativi e mutualistici tra la cooperativa e i soci, sono stabiliti dal regolamento interno predisposto nel rispetto di parità di trattamento, dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci. La tutela dei Soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti Sociali e dei Regolamenti interni.

La società cooperativa, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La società cooperativa, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori e delle altre categorie di soci previste dalle normative che regolano questa materia (L.142/2001) e nell'ambito precipuo delle finalità sociali enunciate dall'art. 1 della legge 08 novembre 1991, n. 381, si propone di realizzare il seguente oggetto:

- la promozione e la gestione di attività e servizi di segretariato sociale, di assistenza sociale, sanitaria e

Adm / 2 1

Supino

4

culturale in favore delle persone con disagio sociale, disabilità psico fisica, persone anziane, minori, detenuti, ex detenuti, persone che si trovano in misure alternative di detenzione, immigrati, rifugiati e richiedenti asilo.

- lo svolgimento di attività dirette al recupero psico-fisico delle persone;

- lo svolgimento di attività e progetti volti a ridurre l'emergenza sociale attraverso interventi di prevenzione e di alta intensità assistenziale;

- lo svolgimento di interventi e progetti di contrasto alla povertà, favorendo l'accessibilità ai servizi essenziali per le persone senza dimora e per la comunità, al fine di contrastare ogni forma di marginalità sociale e di esclusione sociale.

- lo svolgimento di attività e servizi di assistenza domiciliare: sociale, educativa, sanitaria, integrata ed oncologica;

- lo svolgimento di interventi di sollievo domiciliare, a favore del nucleo familiare e del caregiver ordinario, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza della persona assistita

- lo svolgimento di attività di assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione (assistenza sensoriale, OEPAC, Comunicazione Aumentativa Alternativa-CAA) rivolta agli alunni e alle alunne con disabilità e BES (Bisogni Educativi Speciali) frequentanti istituti di ogni ordine e grado scolastico;

5

- lo svolgimento di servizi di supporto didattico (sostegno) rivolto agli alunni e alle alunne con disabilità e/o BES (Bisogni Educativi Speciali)
- lo svolgimento di attività di formazione extra-scolastica e di aggiornamento professionale;
- lo svolgimento di attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- la gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- la gestione di servizi presso i centri di riabilitazione;
- la gestione di strutture residenziali e semi-residenziali sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali educative di ogni tipo, compresi Centri Diurni e Residenziali, Centri di riabilitazione, Centri Alzheimer, Hospice, RSA, ambulatori e laboratori di ogni tipo;
- la gestione di centri diurni e centri socio-riabilitativi in favore di utenti adulti e minori con disagio psichico e disabilità psico-fisica e servizi a carattere informativo, di orientamento, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo;

Andrea Spiga

BM M 1

6

- la gestione o la cogestione dei piani socio-assistenziali e riabilitativi individualizzati e di gruppo per utenti appartenenti alle seguenti tipologie: persone con disabilità nell'età evolutiva e nell'età adulta domiciliari, anche presso strutture semiresidenziali e residenziali; persone con disturbo mentale nell'età adolescenziale e nell'età adulta, domiciliari, anche presso strutture semiresidenziali e residenziali; persone con problemi di ogni forma di dipendenze patologiche, domiciliari, anche presso strutture semiresidenziali e residenziali; utenti nell'area della famiglia e della protezione sociale dei minori, domiciliari, anche presso strutture semiresidenziali e residenziali; persone nell'area dell'età anziana domiciliari, anche presso strutture semiresidenziali e residenziali;

- organizzare servizi socio-culturali ed assistenziali rivolti ai minori, agli adolescenti, ai care leavers (giovani che al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria) e ai giovani in senso ampio anche appartenenti alle fasce della marginalizzazione, immigrati, con disagio sociale, diretti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il più possibile l'aggregazione, la responsabilità civile e la cultura della cittadinanza attiva, nonché il mantenimento o il reinserimento

della persona nel proprio nucleo familiare e comunque nel normale ambiente di vita istituendo parimenti centri di aggregazione, di orientamento, di accoglienza e di supporto per i medesimi;

- realizzare progetti e interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere in ogni forma essa si manifesti; offrire consulenza, sostegno e protezione alle donne vittime di violenza e ai loro eventuali figli/e minori coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul;
- gestione di asili nido, baby parking, ludoteche, centri aggregazione per minori, centri educativi diurni per minori e giovani, e/o lo svolgimento di servizi presso gli stessi;
- la gestione di alberghi, agriturismi, pensioni, ostelli, centri vacanze, case per ferie, campeggi, strutture turistiche alberghiere ed extra alberghiere, con particolare riferimento al turismo sociale e sostenibile;
- provvedere alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- la gestione di progetti e attività di agricoltura sociale;
- la gestione di agenzie turistiche e di servizi turistici volti alla promozione del territorio e del turismo, con riferimento ai bacini culturali, siti storici, artistici ed archeologici, musei e sistemi museali, biblioteche e centri di documentazione, riserve e parchi naturali;

7

Andrea Spina

John M. 1

8

- la gestione di servizi di pulizie di immobili, porzioni di immobili, locali pubblici e privati, appartamenti, impianti e strutture sanitarie, residenziali ed industriali ivi inclusi pulizie straordinarie, sanificazione e disinfestazioni ed interventi di manutenzione con convenzioni private e pubbliche;
- la gestione di progetti di comunicazione e marketing che prevedono l'utilizzo di sistemi hardware e software;
- erogazione di servizi che prevedono l'utilizzo di sistemi per la stampa quali: tipografia, serigrafia, litografia, e della stampa digitale
- erogazione di servizi di: grafica, grafica pubblicitaria, fotografia, video e telematici quali la gestione e la programmazione di siti web.
- produzione e commercializzazione di gadgets e articoli personalizzati attraverso i sistemi di stampa sopra citati;
- gestione e produzione di sistemi multimediali per l'informazione e comunicazione di massa compresa la titolarità e gestione di radio e televisioni;
- gestione di attività editoriali;
- la gestione di servizi di pubblica affissione;
- la gestione di attività di restauro, manutenzione, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, storico, culturale ed artistico e di oggetti di antiquariato in genere;

9

- lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) a privati, imprese, enti pubblici e non, Comuni, Province e Regioni anche stipulando apposite convenzioni;
- la gestione di maneggi, campi sportivi, palestre, piscine e attività connesse;
- la gestione di parcheggi pubblici e privati in concessione e/o convenzioni pubbliche e private;
- la gestione di servizi di trasporto pubblico e/o privato di persone e merci;
- la gestione di servizi di autotrasporto di merci su strada
- la gestione di servizi di trasporto di merci e persone su strada per conto di terzi
- la gestione di servizi di manutenzione di aree verdi pubbliche o private, servizi cimiteriali, ambientale, compresa la pulizia, gestione, ripristino e tutela di strade, spiagge, pinete ed aree boschive;
- la coltivazione dei fondi, attività di zootecnia, attività florovivaistiche compresa la commercializzazione dei prodotti agricoli anche previa trasformazione e confezionamento dei prodotti ottenuti dalle attività menzionate;
- servizi di trasloco;
- il noleggio di locali, attrezzature informatiche, multimediali, immobiliari, di autoveicoli e autovetture, di

Autore

Autore

AO

imbarcazioni di qualsiasi genere e dimensioni;

- la gestione di bar, pubs, gelaterie, pasticcerie, enoteche, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, rosticcerie, punti di ristoro, agriturismo.

- organizzazione e gestione di mense per aziende per enti pubblici e privati, l'organizzazione di feste, rinfreschi, ricevimenti, manifestazioni e meetings, in locali propri e altrui; l'attività di catering, la fornitura di pasti e bevande anche a domicilio;

- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche alcoliche;

- lo svolgimento di:

- attività di psicoterapia, sostegno psicologico e counseling, sia individuali che di gruppo, sportelli di ascolto presso le scuole, enti pubblici e/o privati, interventi psico-sociali per l'evoluzione dei singoli e dei gruppi;

- attività di progettazione sociale, anche in favore di terzi, enti pubblici e/o privati, consulenza per la costituzione e la gestione di imprese e associazioni no profit;

- attività di formazione volte alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di consulenza;

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in

41

- stato di bisogno;
- attività finalizzate all'integrazione di cittadini immigrati, rifugiati e richiedenti asilo;
 - attività finalizzate all'integrazione, all'accoglienza e all'assistenza ai minori stranieri non accompagnati
 - attività di progettazione, organizzazione e gestione di servizi atti al superamento dell'emarginazione legate a discriminazioni di genere di abilità/disabilità, origine etnica, di singoli e di gruppi
 - attività di promozione e sostegno dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
 - attività di produzione, diffusione, documentazione di materiale audiovisivo in quanto finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali da presente statuto;
 - attività ricreative e sportive in tutte le discipline anche attraverso la gestione di impianti sportivi mediante l'istituzione di associazioni sportive dilettantistiche in proprio seno che abbiano i requisiti per l'affiliazione al CONI e a tutti gli Enti Nazionali di Promozione Sportiva;
 - attività di ricerca ed analisi culturale e sociale anche attraverso la promozione di attività artigianali ed artistiche di ogni tipo compresa la commercializzazione dei prodotti e dei servizi;

Amber Sp. con

Amber Sp. con

12

- attività di fund raising anche nell'ambito della partecipazione a fiere mercato attraverso la commercializzazione dei prodotti, manufatti o produzioni alimentari della cooperativa;
- l'organizzazione di eventi, spettacoli, manifestazioni sportive, culturali, teatrali e musicali;
- l'importazione, l'esportazione, la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione di vini e liquori, nonché di prodotti artigianali e di generi alimentari freschi, secchi, congelati, surgelati e conservati;
- la vendita di libri, giornali e riviste, articoli da regalo, articoli per fumatori ed oggettistica;
- manutenzione e costruzione di impianti elettrici, termoidraulici e termici;
- pronto intervento;
- servizi forestali;
- la costruzione e ristrutturazione di edifici civili, industriali e commerciali di ogni tipo, la costruzione di prefabbricati, la ristrutturazione di fabbricati esistenti, l'esecuzione di demolizioni, di sterri e movimenti di terra in genere;
- l'effettuazione di riparazione e manutenzioni edili e stradali;
- l'esecuzione in genere di lavori edili di qualsiasi tipo,

13

l'assunzione di appalti e subappalti da soggetti privati ed Enti Pubblici, per l'esecuzione delle opere di cui sopra;

- attività di gestione, custodia e vigilanza di infrastrutture pubbliche e private, parcheggi, darsene, impianti sportivi, impianti industriali in genere, impianti per attività culturali e per riabilitazione sociale e socio-assistenziale;
- la stipula di convenzioni e/o l'adesione alle stesse e/o adesione alle stesse, con imprese pubbliche, multiservizi, anche con maggioranza di capitale pubblico, comuni, province, regioni, comunità montane o altre cooperative;
- l'attività di somministrazione di lavoro ed intermediazione ai sensi del D.Lgs.276/03 artt. 20-28 e successive circolari previa apposita certificazione e accreditamento quale Agenzia per il lavoro presso gli appositi Albi informatici del Ministero del lavoro;
- la partecipazione per mezzo di contratti di associazione e/o acquisizione di quote di partecipazione al capitale di imprese pubbliche, multiservizi, anche con maggioranza di capitale pubblico, comuni, province, regioni, comunità montane o altri consorzi, nonché il compimento, nei rapporti con gli enti suddetti, di ogni operazione utile o necessaria al compimento degli scopi cooperativi.
- erogazione di servizi in materia di organizzazione aziendale, valorizzazione e gestione delle risorse umane, miglioramento

Autheo Legem

pkh PL 1

14

della qualità organizzativa, sistemi di qualità aziendale; in tale ambito la cooperativa si propone di organizzare e gestire corsi di formazione professionale, fornire servizi a questi connessi comprese le attrezzature e i programmi informatici, di comunicazione, prestando altresì la propria collaborazione ad analoghe iniziative da altri promosse, anche in forma consorziata o associata, svolgendo le attività di cui alla L. 845/78;

- consulenza tecnica-amministrativa e burocratica e agronomica a Enti Pubblici e privati per il supporto organizzativo e gestionale anche mediante convenzioni pluriennali, appalti e sub-appalti;

- tutte le attività ed i servizi previste dalla legge quadro 104/92 così come espressamente richiamati dagli articoli 6 e 38;
- attività di servizi di qualsiasi genere a privati, imprese, enti pubblici e non ed in particolare ad enti pubblici quali AA.SS.LL, Comuni, Province e Regioni anche stipulando apposite convenzioni.

Inoltre intende:

- favorire l'estensione delle proprie attività attraverso forme di collaborazione e partecipazione a consorzi, cooperative, fondazioni, società ed a ogni altra organizzazione avente finalità affini ovvero utili al raggiungimento degli scopi cooperativistici della Cooperativa Sociale ~~Alice~~, Alicenova

15

- proporsi come struttura di servizi per Associazioni, Categorie e Centri che perseguono finalità che coincidono anche parzialmente, con gli scopi della Cooperativa;
- creare attività di ricerca, d'istruzione, di educazione, di formazione professionale e culturale di alta specializzazione e perfezionamento, in particolare, ma non in via esclusiva, nel campo delle scienze sociali, sanitarie, socio-sanitarie, della pedagogia, della pedagogia speciale, della psicologia, delle discipline igienico-sanitarie, della salute mentale e dell'integrazione dei disabili nonché dell'economia, dell'economia sanitaria e del non profit.
- organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento;
- favorire l'interscambio culturale e turistico in associazione con gli enti locali;
- promuovere e gestire ricerche, anche finanziate, negli ambiti di competenza;
- predisporre un centro di documentazione a favore dei soci ed un servizio di biblioteca e di pubblica lettura per quanti siano interessati ad attività di studio e di ricerca;
- promuovere e sviluppare indagini sociometriche, demografiche, ambientali, statistiche, di mercato, etc., da canalizzarsi ai fini socio-culturali;
- avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l'informazione e la comunicazione di massa compresa la titolarità e la gestione

Andrea di far.

[Handwritten signature]

46

di radio e televisioni;

- promuovere la costituzione di Istituti, laboratori e centri sperimentali per la ricerca sanitaria specifica, pedagogica, pedagogica speciale, culturale e/o scientificamente connessa alle finalità sociali;

- avanzare proposte ai ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, agli enti pubblici locali ed alle altre agenzie formative, per un'adeguata e concordata programmazione socio-culturale specialistica;

- promuovere e gestire servizi culturali anche attraverso la costituzione e/o l'incorporazione di associazioni culturali per la promozione di attività di: biblioteche, emeroteche, videoteche con relativa attività di catalogazione, gestione di cinema, circoli, pub;

- promuovere attività volte a favorire la conoscenza e la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile nonché attività di gestione di aree naturali, di centri visite e di percorsi naturali didattici;

La Cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, industriali e finanziarie direttamente o indirettamente connesse con gli scopi sociali; potrà anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società o

11

imprese di qualunque tipo aventi oggetto analogo o affine al proprio, e potrà prestare avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra forma di garanzia sia reale che personale, anche a favore di terzi per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti ai quali la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; potrà altresì promuovere e partecipare ad attività di volontariato, culturali, ricreative, sportive, e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori.

La Cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, con la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.

Tutte le attività accessorie sopra menzionate potranno essere esercitate solo se riconosciute dall'organo amministrativo come strumentali per il conseguimento degli scopi sociali e non potranno essere esercitate in via autonoma principale e mai nei confronti del pubblico; tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.

La Cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di

Autore Spicci

Man Man

18

attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale sempre nei limiti previsti dalla legge. E' pertanto vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i soci sotto ogni forma.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. All'uopo, le modalità di svolgimento di tale attività sono definite nel Regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed al potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari previsti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo unitario italiano. Perciò la Cooperativa aderisce a LEGACOOP che si propone iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi

di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 2526 c.c..

ART.5

La Cooperativa intende partecipare a pubblici appalti.

Parimenti la Cooperativa partecipa alle Convenzioni di cui all'art.5 comma 1, della legge n.381/91 già citata.

ART.6

La Cooperativa può comunque compiere tutti gli altri atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili al conseguimento degli scopi enunciati.

ART.6 BIS

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ART.6 TER

La cooperativa può, infine:

- a) svolgere l'attività di elaborazione dati, tenuta e archiviazione di dati contabili per conto di studi tecnici professionali, imprese, Enti Pubblici;
- b) svolgere l'attività di consulenza progettuale rivolta ad altre imprese, cooperative e privati, ed Enti Pubblici per lo studio di fattibilità volto all'ottenimento di finanziamenti proposti dalle normative nazionali e regionali, nonché attività di consulenza volta all'acquisizione di certificazioni di

Authe Sp. A. S. r.l.

Authe Sp. A. S. r.l.

20

qualità della famiglia di norme UNI EN ISO ed altre;

c) svolgere l'attività di coordinamento e supervisione tecnica di settori della pubblica amministrazione su affidamento e convenzioni;

d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, che può estinguere per cessata utilità o per altre cause;

e) favorire il finanziamento, lo sviluppo e la produttività sociale ed economica dell'attività di altre cooperative, anche attraverso la partecipazione alla formazione del capitale sociale nonché tramite la commercializzazione dei prodotti e dei servizi offrendoli a terzi, ivi compresi Enti Pubblici e privati direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni etc;

f) attuare, anche congiuntamente alle altre cooperative, iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione anche con attività editoriali quali pubblicazioni di libri, opuscoli, riviste, video, cd rom ed altro;

g) consorziarsi, anche senza creazione d'uffici, con attività esterne ed altre cooperative sociali, per la disciplina e il coordinamento delle attività comuni;

h) estendere ad altri comuni, oltre quello della sede sociale, la attuazione degli scopi sociali.

TITOLO II

REQUISITI MUTUALISTICI

ART.6 QUATER

La cooperativa, essendo considerata a mutualità prevalente ai sensi dell'art.111 septies del R.D. 30 marzo 1942, n.318 nel rispetto delle norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

È preciso impegno, comunque, della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l'art.2514 del codice civile, si propone:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto i conferimenti effettuati dai soci sovventori e il capitale sociale, nonché i relativi dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Autore

[Signature]

21

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART.7

La compagine sociale è composta da persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private, in numero illimitato ma non inferiore a nove.

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili ed ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Possono essere soci, persone fisiche, tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa o che per la loro capacità effettiva di lavoro possono partecipare ai lavori dell'Impresa sociale; ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro nelle forme previste dal regolamento sociale.

Sono soci lavoratori coloro che:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere soci, persone giuridiche, tutti quegli enti, pubblici o privati, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Inoltre possono essere soci le persone che volontariamente e gratuitamente prestano la loro attività lavorativa all'interno della Cooperativa.

I soci volontari non possono superare per numero la metà del numero complessivo dei soci.

Le persone svantaggiate considerate tali ai sensi del comma 1 dell'art.4 della legge 381/1991, compatibilmente con il loro stato soggettivo, potranno essere soci della cooperativa.

La società potrà ammettere anche soci fruitori; le regole e i criteri che disciplinano il rapporto tra la cooperativa e i soci fruitori sono stabiliti dal regolamento interno

Autoregola

Alceno

24

SOCI SPECIALI

ART. 7 BIS

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione. Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee, ma esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione del bilancio, inoltre egli non può rappresentare in assemblea altri soci.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari,

in relazione ai costi di formazione e di inserimento nell'impresa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del presente statuto.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato tutti i doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale

Autografo

Autografo

28

secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

ART. 8

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione specificando:

Se si tratta di persona fisica:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di avere preso visione, corredando con documenti a sostegno di quanto dichiarato per la categoria dei soci ordinari e con la documentazione attestante lo status di persona svantaggiata, proveniente dalla pubblica amministrazione, per quest'ultima categoria di soci;

c) l'ammontare delle azioni o quote che si propone di sottoscrivere;

d) ogni altra notizia richiesta dal consiglio di amministrazione.

Se si tratta di persona giuridica:

a) il numero delle azioni o quote che si propone di

27

sottoscrivere;

- b) l'obbligo alla rigorosa osservanza del presente statuto, delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali e dal regolamento;
- c) allegare copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- d) allegare la delibera dell'organo sociale competente che ha approvato l'adesione con l'indicazione della persona delegata a rappresentare la società;
- e) allegare copia dell'ultimo bilancio e della situazione finanziaria non anteriore a tre mesi.

ART.8 BIS

Sull'accoglimento della domanda decide il consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla data della sua presentazione.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nell'apposito regolamento.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

ART. 8 TER

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa

Handwritten signature

Handwritten signature

28

delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.9

Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo delle azioni o quote sottoscritte, una somma rimborsabile, a titolo di sovrapprezzo delle azioni o delle quote, da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della Cooperativa sottoscrivono una maggior quota o azione.

Devono, altresì, versare una tassa di ammissione, non rimborsabile, determinata annualmente dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, destinato al Fondo Statutario a copertura di eventuali perdite.

ART.9 BIS

Il socio è tenuto a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile della cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o esercitare in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Andrea Giffi

ART.9 TER

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza ed in caso di morte quando non sia possibile la prosecuzione del rapporto sociale con gli eredi del de cuius.

ART.10

Recesso

Può recedere mediante comunicazione con lettera raccomandata al

Presidente della Cooperativa, il socio:

Alm M-I

30

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

ART.11

ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggi moralmente e intenzionalmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- c) che svolga attività concorrente o in contrasto con gli interessi della Cooperativa;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti interni, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli

obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

f) che con la sua negligenza o impreparazione professionale reca danno alla cooperativa;

g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

h) nel caso in cui l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

i) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.9 bis senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti alle lettere d) ed e), il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la sua esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

ART. 11 BIS

DECADENZA

La decadenza è deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti:

a) dei soci che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;

Autore di via

per AL 1

32

b) dei soci che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

ART.12

DECESSO

Nel caso di decesso di un socio la continuità della società con gli eredi o legatari è esclusa.

ART. 12 BIS

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di esclusione o di decadenza del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ART. 12 TER

Il socio receduto, escluso, decaduto e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate e, in caso di perdite, nella minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di presentazione previsto dalla legge.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti

A norma dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, possono essere ammessi alla Cooperativa soci denominati sovventori che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

I conferimenti effettuati da soci sovventori sia in denaro, sia in natura, sia in crediti vanno a formare i fondi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale.

La costituzione e l'estinzione di tali fondi sono deliberati dall'assemblea a norma degli articoli seguenti e l'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.

A ciascun socio sovventore spetta un voto per ogni Euro 250,00 (duecentocinquanta) di conferimento sino ad un massimo di cinque voti qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale intesi come somma dei voti spettanti ai soci operatori e ai soci sovventori e pertanto tale da non superare la metà dei voti spettanti a tutti i soci operatori.

Al socio operatore che sia anche socio sovventore spetta un voto come socio operatore.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che alla data in cui è spedita la convocazione

34

o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la decadenza si è verificato.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

ART. 12 QUATER

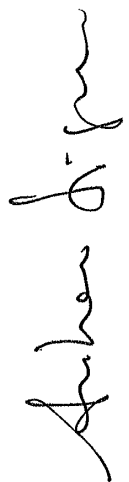
Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione per i casi di cui agli articoli 10, 11, 11 bis, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai soci che ne sono l'oggetto.

Le controversie che sorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie sono demandate alle decisioni del Collegio Arbitrale, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del presente statuto.

I soci in tal caso dovranno promuovere la procedura arbitrale mediante presentazione di apposita istanza, a mezzo raccomandata, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

SOCI SOVVENTORI

ART. 12 QUINQUIES



pervenuta la notizia.

Gli altri soci sovventori hanno diritto di prelazione nella misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sulla partecipazione posta in vendita; tale diritto può essere esercitato entro 5 giorni mediante telegramma o telefax indirizzato al Presidente della Cooperativa e deve essere riferito all'intera partecipazione posta in vendita.

Ove tale diritto non venga esercitato, la Cooperativa ha diritto di inviare al proponente venditore mediante telegramma o telefax spedito entro 10 giorni dall'ultimo utile per l'esercizio del diritto di prelazione una comunicazione avente ad oggetto, in via alternativa, o l'autorizzazione a procedere alla vendita o l'avvenuto accredito a favore del proponente della somma a suo tempo indicata come prezzo di vendita, pagata da una o più persone scelte dal consiglio di amministrazione per assumere la qualifica di socio sovventore.

In assenza di comunicazioni da parte della Cooperativa il proponente venditore ha diritto di ottenere da questa, previa richiesta mediante telegramma o telefax spedito entro 40 giorni dalla data di spedizione della comunicazione dell'intenzione di vendere, il rimborso della somma a suo tempo conferita; in tale caso la Cooperativa provvede al rimborso.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

36

dell'assemblea risulta iscritto nell'apposito libro da almeno dieci giorni. Tale iscrizione viene effettuata su richiesta scritta dell'interessato rivolta al Presidente della Cooperativa.

Il recesso del socio sovventore è consentito a norma dell'articolo 2437 c.c. e comunque non prima di tre anni. Al recedente spetta il rimborso del conferimento a suo tempo effettuato e i dividendi eventualmente maturati e non riscossi.

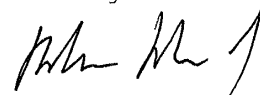
In nessun caso i conferimenti effettuati dai soci sovventori sono remunerati più di 2 punti rispetto a quanto vengono remunerati quelli dei soci cooperatori.

Il socio sovventore che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve darne notizia al Presidente della Cooperativa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente:

- a) generalità complete dell'aspirante acquirente;
- b) indicazioni del modo in cui deve eventualmente essere fatto l'accredito di cui appresso.

La lettera deve essere unita a una dichiarazione sottoscritta dall'aspirante acquirente circa l'impegno a pagare il prezzo richiesto dal proponente venditore.

Il Presidente è tenuto a dare comunicazione di quanto sopra agli altri soci sovventori iscritti nell'apposito libro mediante telegramma o telefax spedito entro 5 giorni in cui gli è



i) dalle azioni di partecipazione cooperativa;

j) la cooperativa può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

In questo caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori. Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2464.

ART.14

Il versamento delle azioni dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione.

La suddetta disposizione si applica anche ad eventuali successive sottoscrizioni di azioni o di quote da parte dei soci durante l'esistenza della Cooperativa.

Art.15

Le azioni, sempre nominative, non possono essere cedute né sottoposte a pegno e a vincolo salvo il diritto da parte del titolare di recedere dalla società.

Art.15 BIS

Azioni di partecipazione cooperativa

Per l'attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'attività sociale approvati, l'Assemblea può

38

ART.13

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni o quote del valore nominale ciascuna di euro 50,00 (cinquanta e zero centesimi)
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di gestione di cui all'art.17, sempre indivisibile sia durante la vita della società Cooperativa che al termine della stessa tra i soci anche agli effetti delle vigenti disposizioni tributarie e fiscali (L.16/12/1977 n.904);
- c) dal fondo di riserva da sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci per l'ammissione a termine dell'art.9;
- d) dalle eventuali riserve straordinarie sempre indivisibili, in ugual misura e forma sub b);
- e) da ogni fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o di previsione di anni futuri;
- f) dai contributi in denaro o beni patrimoniali provenienti da enti pubblici e privati e da introiti alla Cooperativa e comunque ammessi dalla legge;
- g) dalla riserva statutaria, cui confluiranno gli importi della tassa di ammissione;
- h) dalle azioni dei soci sovventori, destinate al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

Autore di per

Autore di per

39

interamente liberate.

Le azioni al portatore possono essere liberamente cedute dal socio anche a terzi non soci. Le azioni nominative possono essere cedute a terzi non soci solo previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, che deve deliberare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta inviata dal socio per raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai possessori delle azioni spetta una remunerazione maggiorata di due punti percentuali rispetto a quella approvata dall'Assemblea per la remunerazione delle azioni sociali.

L'Assemblea può anche deliberare di provvedere alla remunerazione delle sole azioni di partecipazioni cooperativa.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni sociali.

All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione rispetto alle azioni sociali nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

ART.15 TER

ASSEMBLEA SPECIALE

Se l'assemblea ordinaria ha deliberato la emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, i relativi possessori

40

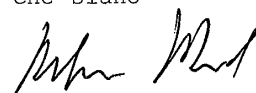
autorizzare la emissione di azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. La delibera di autorizzazione determina l'ammontare delle azioni che possono essere emesse, i tempi e le modalità di sottoscrizione, nonché i tempi e le modalità di versamento delle azioni sottoscritte.

Le azioni possono essere emesse per un ammontare complessivamente non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le azioni emesse devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 2354 del codice civile, la denominazione "azione di partecipazione cooperativa".

Le azioni di partecipazione cooperativa emesse sono offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà del valore di emissione, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa, i quali possono sottoscriverle superando il limite di cui al secondo comma dell'art.16 del presente statuto. Il diritto di opzione deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di comunicazione effettuata dalla società o da quella della pubblicazione di apposito avviso sul bollettino delle Società.

Le azioni possono essere al portatore, a condizione che siano



42

costituiscono l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea speciale delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sul relativo compenso;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni della assemblea ordinaria che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto. Il fondo è gestito dalla società ed è utilizzato dal rappresentante comune;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune.

L'assemblea speciale esprime il proprio parere motivato sullo stato annuale di attuazione dei programmi pluriennali per la cui realizzazione sono state emesse le azioni di partecipazione cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea speciale per esprimere il parere sullo stato annuale di attuazione di cui al comma precedente almeno trenta giorni prima della data di prevista convocazione dell'Assemblea ordinaria che deve deliberare sul bilancio di esercizio.

L'Assemblea speciale deve essere convocata dal consiglio di amministrazione nei successivi trenta giorni qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare,



42

dal rappresentante comune o da almeno un terzo dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto.

Esso provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

Ha il diritto di assistere alle assemblee della società e di impugnarne le deliberazioni. Può esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei sindaci e può ottenerne estratti.

Le spese sostenute dal rappresentante comune sono imputate al fondo di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo.

L'Assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta. Il rappresentante comune svolge le funzioni di presidente dell'assemblea speciale e provvede a designare il segretario.

Il rappresentante comune è responsabile della tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea speciale.

43

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio unitamente alla nota integrativa, previo inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Nella nota integrativa al bilancio nonché nella relazione al bilancio, ove redatta, il consiglio di amministrazione evidenzia separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentando il rispetto delle norme della legge 8 novembre 1991, n.381.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà anche deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura stabilita dalle vigenti

44

All'assemblea speciale possono assistere i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Per la convocazione dell'Assemblea speciale, per la regolarità della sua costituzione e per la validità delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni del presente statuto relative alla Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART.16

Il trattamento economico ai soci, appartenenti alle categorie dei soci ordinari e dei soci persone svantaggiate, che prestano continuamente la loro opera nella Cooperativa, dovrà essere determinato, durante l'esercizio sociale, in relazione a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, fatta salva la sovranità dell'assemblea dei soci che comunque dovrà deliberare a maggioranza assoluta, nel rispetto delle norme sindacali e di legge. Agli altri soci volontari, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

Autentica

ART.17

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Autentica

45

- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Revisore contabile.

ART.19

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) l'eventuale nomina degli amministratori, dei sindaci, del presidente del Collegio Sindacale e del revisore contabile;
- c) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori, indicati nell'ordine del giorno;
- d) determinare i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione;
- e) determinare la retribuzione annuale dei sindaci e del revisore contabile per l'intero periodo del loro mandato;
- f) deliberare sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 8 ter;
- g) approvare i programmi pluriennali di sviluppo da realizzare attraverso l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa ed approvazione, unitamente al bilancio d'esercizio, degli stati

46

disposizioni ed in particolare dall'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

c) un dividendo ai soci cooperatori non superiore al tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi maggiorato di due punti e mezzo e commisurato al capitale effettivamente versato entro il limite consentito dalle leggi vigenti;

d) un dividendo ai soci sovventori maggiorato di non più di due punti percentuali rispetto a quello stabilito per i dividendi dei soci cooperatori;

e) un dividendo ai portatori delle azioni di partecipazione cooperativa maggiorato di non più di due punti percentuali rispetto a quello stabilito per i dividendi dei soci cooperatori.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta al fondo di riserva legale, detratta la quota di cui alla lettera b).

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ART.18

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;



47

un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da inviarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero tramite messo o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto al voto almeno otto giorni prima della data stabilita per l'adunanza contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo. Nell'avviso suddetto dovrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che dovrà essere tenuta almeno un giorno dopo quello stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e siano presenti la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, ove nominati. Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e può chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre tre giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del consiglio di amministrazione e di controllo non

48

annuali di attuazione di tali programmi previo parere dell'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;

h) deliberare sull'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;

i) deliberare sulla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale, eventualmente stabilendone la durata.

Quando particolari esigenze lo richiedano, la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere rinviata fino a non oltre 180 giorni dal termine dell'esercizio; in tal caso, la relazione del Consiglio di amministrazione deve giustificare le ragioni del rinvio.

L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:

- a) sulle modifiche dello Statuto della Cooperativa;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo, dal Consiglio di Amministrazione e, qualora non vi provveda, dal Collegio Sindacale, se nominato, quando ne sia fatta domanda da almeno

Handwritten signature

Handwritten signature

49

presenti.

I consigli di amministrazione e soprattutto le assemblee ordinarie e straordinarie si possono svolgere, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

ART.21

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati nell'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto sulla fusione della società e sulla trasformazione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quinti di tutti i soci.

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società, dai soci intervenuti all'assemblea, non

Autografo

Autografo

oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti, non oltre 10 (dieci) giorni dalla data dell'Assemblea.

ART.21 BIS

Quando si tratta, però, di deliberare sulla costituzione o l'estinzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico devono sussistere anche in seconda convocazione le maggioranze previste per la prima convocazione.

In presenza di soci sovventori, dovranno rispettarsi le seguenti maggioranze:

a) - l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ha luogo in prima convocazione quando sussistono entrambe le seguenti circostanze:

- vi partecipano i portatori di almeno il cinquantuno per cento dei voti attribuiti all'intera base sociale;
- i soci cooperatori che vi partecipano sono titolari di un numero di voti pari ad almeno il trentaquattro per cento dei voti attribuiti all'intera base sociale;

b) - l'assemblea ordinaria in seconda convocazione ha luogo qualunque sia il numero dei voti portati dai presenti, purché quelli portati di soci cooperatori siano almeno il sessantasette per cento;

c) - l'assemblea straordinaria in seconda convocazione ha luogo quando esistano entrambe le seguenti circostanze:

51

- vi partecipano i portatori di più del trentasei per cento dei voti attribuiti all'intera base sociale;

- i soci cooperatori che vi partecipano sono titolari di un numero di voti pari ad almeno il ventiquattro per cento dei voti attribuiti all'intera base sociale;

d) - se all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione figurano la modifica dell'oggetto sociale o l'anticipato scioglimento della cooperativa, devono sussistere entrambe le circostanze sopra indicate alla lettera a).

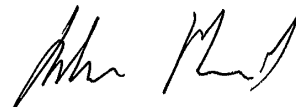
Spetta al presidente dell'assemblea la responsabilità di constatare la regolare composizione dell'assemblea e, in particolare, di verificare la sussistenza delle circostanze sopra indicate.

Ove non sussista una delle circostanze indicate alla lettera a), punto 2 - e c), punto 2 -, a ciascuno dei voti portati dai soci sovventori viene assegnato un peso inferiore a uno, sulla base di un coefficiente di riduzione pari al quoziente tra il numero dei voti portati dai soci cooperatori presenti e il doppio del numero dei voti portati dai soci sovventori presenti, calcolato fino alla seconda cifra decimale.

ART.22

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualsiasi sia il valore delle azioni o quote sottoscritte.

I soci sovventori hanno diritto di voto a norma del precedente



52

art.12 quinquies.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle azioni o quote sottoscritte.

Per le votazioni si procederà esclusivamente col sistema dell'alzata di mano o per appello nominale.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte con scheda a scrutinio segreto ovvero potranno anche avvenire per acclamazione.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare da altro socio che appartenga alla medesima categoria di soci cooperatori o sovventori, purché non amministratore né sindaco, mediante delega scritta e valida per la sola Assemblea indicata sulla delega stessa. Ciascun socio può rappresentare un solo altro socio.

Le deleghe dovranno essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ART.23

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza da altro socio designato dall'Assemblea.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto

53

dal notaio.

Anche il verbale redatto deve essere trascritto nei libri delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART.24

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

Possono essere eletti anche non soci purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelto tra i soci.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice-Presidente. Nominano anche per la redazione dei verbali, un Segretario.

Spetta all'assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare la remunerazione per quegli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto e/o per l'opera continuativa prestata.

ART.24 BIS

Salvo quanto disposto dall'art. 2390 c.c. gli amministratori



54

possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa.

La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

ART.25

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo riterrà utile o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo invito personale, da inviare anche ai sindaci effettivi se nominati, contenente l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, non meno di otto giorni prima della adunanza e, in casi di urgenza a mezzo telegramma in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio di amministrazione è, comunque, validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, a condizione che sia rappresentato l'intero consiglio di amministrazione e l'intero collegio sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei membri.

55

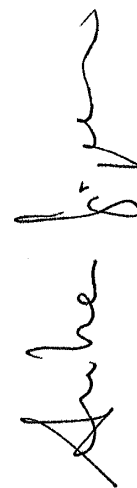
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi. Le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere.

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

I consigli di amministrazione e soprattutto le assemblee ordinarie e straordinarie si possono svolgere, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

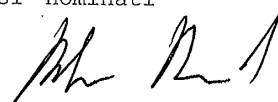


ART.25 BIS

Se nel corso dell'esercizio sociale venissero a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che il Presidente deve convocare entro tre mesi.

La scadenza della carica degli amministratori così nominati



56

dall'Assemblea è quella degli amministratori sostituiti.

ART.26

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Esso può deliberare, pertanto, in conformità con la legge e lo statuto sociale, su tutti gli atti e le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione in ordine all'attuazione e al raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare spetta al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) concedere, postergare o cancellare ipoteche;
- f) impegnare la Cooperativa in arbitrati anche amichevoli in giudizio avanti a qualsiasi magistratura;
- g) conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non soci;
- h) assumere personale della Cooperativa fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) dare l'adesione della Cooperativa ad organismi federativi e consortili;

57

j) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;

k) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies c.c.

Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano le remunerazioni della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

58

rilevante in altra società.

I poteri del Comitato saranno stabiliti nelle deliberazioni con cui viene costituito o con successive deliberazioni e dovranno in ogni caso essere comunicati all'assemblea nella sua prima riunione. Le deliberazioni del Comitato dovranno essere annotate in apposito libro da tenersi con le stesse modalità stabilite per la tenuta dei libri verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni debbono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

Il Consiglio, inoltre, può nominare un Direttore, anche fra estranei, stabilendone le mansioni e gli eventuali compensi.

ART.27

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale e può, quindi, compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Può, perciò, con la sua firma, rilasciare liberatorie quietanze ad enti pubblici e privati e istituti di credito. Può anche rilasciare procure per l'assistenza o la rappresentanza legale della Cooperativa avanti ad organi giudiziari ed amministrativi e in qualsiasi grado di giurisdizione.

Al presidente, infine, spetta l'obbligo di affiggere presso la sede sociale o presso la sede amministrativa, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo

59

alla più recente ispezione ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti o a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo.

L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere con l'osservanza delle norme vigenti al riguardo.

ART.28

COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c. la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio



60

relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il loro compenso annuale è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro incarico.

ART.29

Il Collegio Sindacale controlla l'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite, alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla Legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Deve altresì accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale ricevuti dalla Società in pegno, cauzione o custodia.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro, sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente. I Sindaci devono

61

assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle
Assemblee pena la decadenza dall'ufficio, nonché devono
convocare l'assemblea ed esigere il rispetto degli adempimenti
prescritti dalla Legge in caso di omissione da parte degli
amministratori.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti
stabiliti dalla Legge.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del
bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla
sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale, ove nominato, può esercitare anche il
controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti
del c.c. in luogo del revisore contabile, esercitando tutte le
funzioni previste dal successivo articolo 29 bis.

ART.29 BIS

REVISORE CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile ai
sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis, 3° comma
c.c., l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al



62

collegio sindacale, ove questo sia nominato.

Il revisore incaricato del controllo contabile:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429.

Il revisore incaricato del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede o uffici amministrativi della società.

Il compenso annuale è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del mandato.

TITOLO VII

ART.30

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La cooperativa e i soci sono obbligati a rimettere ad un collegio

63

arbitrale, nei modi di cui al successivo articolo 30 bis, la soluzione delle controversie che insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali sempre che le relative controversie possano formare oggetto di compromesso, o, comunque, su ogni altra questione attinente, a qualunque titolo, ai rapporti e alla attività sociale.

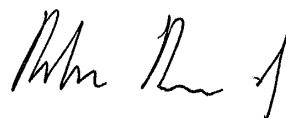
In tutti i casi in cui la controversia attenga alla impugnazione di un provvedimento societario il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere esperito, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione o, comunque, di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.

Al suddetto Collegio Arbitrale, e sulla base degli stessi criteri e modalità, è altresì demandata la risoluzione di qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa in merito allo svolgimento ed alla risoluzione dell'eventuale rapporto di lavoro.

ART.30 BIS

COLLEGIO ARBITRALE

Il collegio arbitrale è composto da uno o più membri nominati dal presidente della Camera di Commercio di Viterbo, il quale provvederà anche alla nomina dell'eventuale presidente del collegio.



64

Ove il soggetto adito non provveda alla designazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal presidente del tribunale di Viterbo.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Gli arbitri decideranno quale amichevoli compositori, previo tentativo di conciliazione, senza vincoli di forma, ex equo e bono con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impongono ora per allora ad attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro definitivamente vincolante e a darvi immediata esecuzione.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia del Decreto Legislativo n. 5/2003.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.31

Il funzionamento tecnico e amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi

65

dall'Assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se costituiti, nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della Cooperativa, nel rispetto delle norme sindacali e di legge.

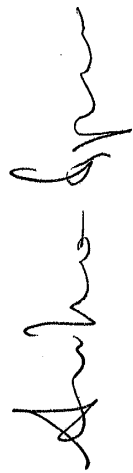
ART.32

La Società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile e dalle leggi speciali.

In qualsiasi caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea nominerà, preferibilmente tra i soci, uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale, risultante dal bilancio finale di liquidazione, è destinato nell'ordine alle seguenti voci:

- a) rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) rimborso dei conferimenti dei soci sovventori;
- c) rimborso delle azioni o quote dei soci cooperatori;
- d) devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 59/92.



TITOLO IX

NORME DI RINVIO

ART.33

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto



66

e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Valgono, altresì, le disposizioni legislative statali e regionali in materia di cooperative sociali.